



LEGA PRO

## COMUNICATO N. 95/DIV – 7 GENNAIO 2025

95/323

### CAMPIONATO SERIE C NOW 2024–2025

#### GARE DEL 4, 5 e 6 GENNAIO 2025

Si riportano i risultati delle gare disputate il 4, 5 e 6 Gennaio 2025

#### 2^ GIORNATA RITORNO

##### GIRONE A

ALBINOLEFFE	ARZIGNANO V.	1-1
ATALANTA U23	NOVARA	0-0
FERALPISALO'	RENATE	3-1
L.R. VICENZA	PERGOLETTESE	2-0
LECCO	TRENTO	1-2
PADOVA	CALDIERO TERME	1-0
PRO PATRIA	GIANA ERMINIO	1-2
PRO VERCELLI	LUMEZZANE	3-3
TRIESTINA	UNION CLODIENSE	3-0
VIRTUS VERONA	ALCIONE MILANO	1-0

##### GIRONE B

AREZZO	VIS PESARO	0-0
CARPI	MILAN FUTURO	0-0
GUBBIO	LUCCHESI	3-1
LEGNAGO SALUS	CAMPOBASSO	0-0
PIANESE	ASCOLI	1-1
PINETO	SESTRI LEVANTE	1-0
SPAL	PERUGIA	1-1
TERNANA	PONTERA	0-0
TORRES	PESCARA	1-0
VIRTUS ENTELLA	RIMINI	2-1

##### GIRONE C

ACR MESSINA	AUDACE CERIGNOLA	1-3
AZ PICERNO	TRAPANI	0-0
BENEVENTO	CATANIA	3-2
CROTONE	CAVESE	1-1
FOGGIA	TEAM ALTAMURA	0-2
GIUGLIANO	AVELLINO	1-1
JUVENTUS NEXT GEN	CASERTANA	1-0
LATINA	TARANTO	3-1
SORRENTO	MONOPOLI	1-2
TURRIS	POTENZA	0-0

#### DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 6 e 7 gennaio 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:



"

## **GARE DEL 4, 5 e 6 GENNAIO 2025**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare della seconda giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, AREZZO, AUDACE CERIGNOLA, AVELLINO, CARPI, CATANIA, CAVESE, FOGGIA, GIUGLIANO, GUBBIO, L.R. VICENZA, LECCO, PIANESE, SPAL, TARANTO, TORRES e TRIESTINA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
  - intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ovvero esposto striscioni ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
- considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

**DELIBERA**

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa

### **SOCIETA'**

#### **AMMENDA € 1.500,00**

**CATANIA** per avere, i suoi sostenitori (circa il 90%) posizionati nel Settore Curva Nord Ospiti, intonato, al 30° minuto del primo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti di tifosi di altra società ripetuto consecutivamente per due minuti, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare odiosità della condotta posta in essere, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

#### **TARANTO**

A) per avere i suoi sostenitori (circa l'90%) posizionati nel Settore Curva Sud Ospiti, intonato, al 21° minuto e al 40° minuto del secondo tempo, due cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti:

1. nell'aver lanciato, dal 43° minuto al 45° minuto del primo tempo, diciannove petardi di elevata intensità e tre fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze;

2. nell'aver lanciato, al termine del primo del primo tempo con le squadre negli spogliatoi, un petardo di elevata intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze;
3. nell'aver lanciato, al 3° minuto del secondo tempo, un petardo di elevata intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze;
4. nell'aver lanciato, al 7° minuto del secondo tempo, un petardo di elevata intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze;
5. nell'aver lanciato, al 9° minuto e al 10° minuto del secondo tempo, tre petardi di elevata intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze;
6. nell'aver lanciato, al 21° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze;
7. nell'aver danneggiato le porte dei bagni dei tifosi ospiti.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli [ulteriori rispetto ai danneggiamenti sub 7)] e considerati i modelli organizzativi adottati ex art 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c. documentazione fotografica - obbligo di risarcimento se richiesto).

#### **AMMENDA € 1.000,00**

##### **FOGGIA**

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 1° minuto del primo tempo, due fumogeni sul terreno di gioco, senza conseguenze;

B) per avere, durante tutto il minuto di raccoglimento, la totalità dei suoi sostenitori presenti nella Curva Nord e nella Curva Sud, intonato cori oltraggiosi nei confronti di istituzioni calcistiche.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

#### **AMMENDA € 900,00**

##### **TRIESTINA**

A) per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 70%), presenti nel Settore Curva Furlan, intonato, al 26° e al 77° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto per due volte nella prima circostanza e per una volta nella seconda;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Furlan, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver fatto esplodere, al 68° minuto della gara, un petardo nel proprio Settore vicino ad un giovane tifoso così provocando a carico dello stesso una sensazione di stordimento e rendendo necessario l'intervento dei sanitari accorsi in loco e il trasferimento presso il presidio infermieristico della Curva Furlan per i successivi controlli.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la pericolosità dello scoppio del petardo operato nei pressi del tifoso) e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

### **AMMENDA € 800,00**

**CARPI** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Ovest, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 45° minuto del secondo tempo, una bottiglietta di plastica con tappo e piena d'acqua sul terreno di gioco, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c.).

### **AMMENDA € 300,00**

**CAVESE** per avere i suoi sostenitori (circa il 70%), posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 40° minuto del secondo tempo, un coro minaccioso e oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

### **AMMENDA € 200,00**

**AVELLINO** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver divelto sette seggiolini, posti all'interno del Settore Ospiti.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., supplemento r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

**FERALPISALO'** per non avere assicurato l'erogazione dell'acqua calda negli spogliatoi riservati alla Quaterna Arbitrale al termine della gara.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, artt. 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. Arbitrale).

**PRO PATRIA** per avere, circa il 30% dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Popolari Scoperti Locali, intonato, al 10° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni Calcistiche, ripetuto per quattro volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).

### **DIRIGENTI ESPULSI**

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **17 GENNAIO 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA**

MENGA MICHELE (VIS PESARO)

per avere, al 31° minuto del primo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto proferiva una frase offensiva nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

## **ALLENATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA**

PALMI GIACOMO (PIANESE)

per avere, al 35° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e, gesticolando, pronunciava una frase irrispettosa nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

ESPOSITO ANDREA (TEAM ALTAMURA)

per avere, al 23° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto protestava veementemente nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

## **ALLENATORI NON ESPULSI**

### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

FORMISANO ALESSANDRO (PIANESE)

### **AMMONIZIONE (III INFR)**

FOSCHI LUCIANO (RENATE)

### **AMMONIZIONE (I INFR)**

TERNI CHRISTIAN (JUVENTUS NEXT GEN)

## **COLLABORATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA**

PESCE SIMONE (LUMEZZANE)

per avere, al 13° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e protestava platealmente nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina

aggiuntiva).

## **COLLABORATORI NON ESPULSI**

### **AMMONIZIONE (I INFR)**

MICALLO GIOVANNI

(TRAPANI)

## **CALCIATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

LEPRI TOMAS

(RIMINI)

per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, in reazione ad un fallo subito, senza alcuna possibilità di giocare il pallone in quanto il gioco era stato interrotto, lo colpiva di striscio e con un gesto di media intensità con i tacchetti esposti sul fianco destro, senza provocargli conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, ivi compresa la natura del gesto posto in essere, e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere, la delicatezza della parte del corpo attinta e la perpetrazione del gesto a gioco fermo.

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

SIEGA NICHOLAS

(RENATE)

per avere, al 44° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone a distanza di gioco, lo colpiva in scivolata all'altezza della caviglia, senza provocargli conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere.

MASALA ALESSANDRO

(TORRES)

per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, si alzava dalla panchina e lanciava una bottiglietta d'acqua in terra in segno di protesta verso una decisione arbitrale.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE**

GAGLIOLO RICCARDO

(ASCOLI)

DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO

(AZ PICERNO)

EL KADDOURI OMAR

(SPAL)

COPPOLA FRANCESCO

(VIS PESARO)

## **CALCIATORI NON ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

INVERNIZZI ANDREA	(ALCIONE MILANO)
BOFFELLI ANDREA	(ARZIGNANO V.)
OBRIC RELJA	(ATALANTA U23)
SOUNAS DIMITRIOS	(AVELLINO)
KONATE' AMARA	(CAVESE)
PASINI NICOLA	(FERALPISALO')
MACCA FEDERICO	(JUVENTUS NEXT GEN)
SANDON THOMAS	(L.R. VICENZA)
PALMISANI LORENZO	(LUCCHESI)
YABRE MOUSTAPHA	(MONOPOLI)
GERMINARIO GIANLUCA	(PINETO)
NOVELLA MATTIA	(POTENZA)
PITOU JONATHAN HUGO	(PRO PATRIA)
RIVIERA CORRADO	(RENATE)
DAFFARA MANUEL	(VIRTUS VERONA)

#### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)**

ITALENG NGOCK JONATHAN	(PONTEDERA)
BENEDETTI AMEDEO	(TRAPANI)

#### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

KRAPIKAS TITAS	(ACR MESSINA)
RIGHETTI SAMUELE	(AREZZO)
TASCONE MATTIA	(AUDACE CERIGNOLA)
SIMONETTI PIER LUIGI	(BENEVENTO)
FIGOLI MATTEO	(CARPI)
VANO MICHELE	(CASERTANA)
PIANA LUCA	(CAVESE)
LEVERBE MAXIME JEAN R	(L.R. VICENZA)
STANGA LUCA	(LECCO)
SAPORITI EDOARDO	(LUCCHESI)
CANNAVARO ADRIAN	(NOVARA)
LISI FRANCESCO	(PERUGIA)
MORUZZI BRANDO	(PESCARA)
ODJER MOSES	(PIANESE)
BASSOLI ALESSANDRO	(SPAL)
CARRIERO GIUSEPPE MATTIA	(TRAPANI)
CASTELLANO FABIO	(TURRIS)
MANFRIN GIANNI	(VIRTUS VERONA)
BENTO MARTINS DE J AFONSO	(VIS PESARO)
DI PAOLA MANUEL	(VIS PESARO)

#### **AMMONIZIONE (VIII INFR)**

CARRETTA MIRKO	(CASERTANA)
CALDORE MARCO	(GIUGLIANO)
SILVESTRI LUIGI	(TRAPANI)

#### **AMMONIZIONE (VII INFR)**

BERTINI MARCO	(ASCOLI)
PALMIERO LUCA	(AVELLINO)
ANASTASIO ARMANDO	(CATANIA)
QUAINI ALESSANDRO	(CATANIA)
SILVA PERTINHES JONATHAN	(CROTONE)
RUGGERI GIACOMO	(LEGNAGO SALUS)
MONTEVAGO DANIELE	(PERUGIA)
BROSCO RICCARDO	(PESCARA)
PIEROZZI EDOARDO	(PESCARA)
LADINETTI RICCARDO	(PONTEDERA)
NICCO GIANLUCA	(PRO PATRIA)
DI MARIO STEFANO	(VIRTUS ENTELLA)

### **AMMONIZIONE (VI INFR)**

GUCCIONE FILIPPO	(AREZZO)
PAGLINO STEFANO	(CASERTANA)
ZENNARO MATTIA	(FERALPISALO')
NDOJ EMANUELE	(LATINA)
SANDRI MATTIA	(MILAN FUTURO)
SCHIMMENTI EMANUELE	(POTENZA)
DEL CARRO ANDREA	(RENATE)
ROLANDO EUGIO MATTIA	(TEAM ALTAMURA)
CANNAVO' KEVIN	(VIS PESARO)

### **AMMONIZIONE (III INFR)**

NDIR MAME ASS	(ACR MESSINA)
PICCINOCCHI MARIO	(ALCIONE MILANO)
GIGLI NICOLO'	(AREZZO)
COZZOLI FRANCESCO	(ASCOLI)
DEL LUNGO TOMMASO	(ATALANTA U23)
ENRICI PATRICK	(AVELLINO)
GORI GABRIELE	(AVELLINO)
TALIA ANGELO	(BENEVENTO)
JIMENEZ CASTILLO KALEB JOEL	(CATANIA)
VIGLIOTTI GIANLUCA	(CAVESE)
CAMIGLIANO AGOSTINO	(FOGGIA)
LAMESTA ALESSANDRO	(GIANA ERMINIO)
MASALA MICHELE	(GIUGLIANO)
PADULA CRISTIAN	(GIUGLIANO)
PALUMBO MARTIN	(JUVENTUS NEXT GEN)
BOCIC MILOS	(LATINA)
DORE SALVATORE	(LECCO)
POLITO VINCENZO	(LECCO)
BOMBAGI FRANCESCO	(LEGNAGO SALUS)
REGAZZETTI SAMUELE	(LUMEZZANE)
SCANZI MATTEO	(LUMEZZANE)
COUBIS ANDREI	(MILAN FUTURO)
LONGO SAMUELE	(MILAN FUTURO)
PACE FEDERICO	(MONOPOLI)

VALENTI BRUNO	(MONOPOLI)
FERRARIS ANDREA	(PESCARA)
SIMEONI LUCA	(PIANESE)
IEZZI ROBERTO	(PRO VERCELLI)
DI NOLFO FRANCESCO	(RENATE)
GHEZZI ANDREA	(RENATE)
PICCOLI MARCO	(RIMINI)
FURNO CRISTIANO	(SESTRI LEVANTE)
ONETO EDOARDO	(SESTRI LEVANTE)
BUMBU JONATHAN	(TEAM ALTAMURA)
MINESO MATTIA	(TEAM ALTAMURA)
ROMEO FEDERICO	(TERNANA)
OLIVIERI MARCO	(TRIESTINA)
SANTINI CLAUDIO	(VIRTUS ENTELLA)

### **AMMONIZIONE (II INFR)**

SANTORO SALVATORE	(AREZZO)
TOSCA ALIN DORINEL	(BENEVENTO)
SCORZA CHRISTIAN	(CAMPOBASSO)
CASARINI FEDERICO	(CARPI)
GEA ERTIJON	(CATANIA)
FATICANTI GIACOMO	(JUVENTUS NEXT GEN)
BASILI DAMIANO	(PERGOLETTESE)
VAN RANSBEECK KENNETH	(PONTEDERA)
DI SOMMA VINCENZO	(SORRENTO)
BIDAOUI SOUFIANE	(SPAL)
SCHIRRU GIAMMARCO	(TARANTO)
ACAMPA DAVIDE	(TEAM ALTAMURA)
MARTELLA BRUNO	(TERNANA)
IDDA RICCARDO	(TORRES)
NANNI NICOLA	(TORRES)
DI COSMO LEONARDO	(TRENTO)
NELLI JACOPO	(UNION CLODIENSE)
MOLINA JUAN IGNACIO	(VIS PESARO)

### **AMMONIZIONE (I INFR)**

MARINO ANTONIO	(ACR MESSINA)
BOLOCA GABRIELE	(ALBINOLEFFE)
CAMPESAN ELIA	(ARZIGNANO V.)
VELASQUEZ SANTIAGO	(AUDACE CERIGNOLA)
SCAPPINI STEFANO	(CALDIERO TERME)
NARDI NICCOLO	(CARPI)
CAPASSO CIRO	(CASERTANA)
STOPPA MATTEO	(CATANIA)
VESENTINI FILIPPO	(FERALPISALO')
NICHETTI MARCO EMILIO	(GIANA ERMINIO)
CARTANO RAFFAELE	(LUCCHESI)
MAGRASSI ANDREA	(MILAN FUTURO)
BATTOCCHIO CRISTIAN DAMIAN	(MONOPOLI)
RUSSINI SIMONE	(PADOVA)

SPAGNOLI ALBERTO  
ANTON ANDREI ANTONIO  
FEDELE MATTEO  
HRAIECH SABER  
MALOMO ALESSANDRO  
ALFONSO ENRICO

(PADOVA)  
(PRO VERCELLI)  
(SESTRI LEVANTE)  
(TRAPANI)  
(TRAPANI)  
(VIRTUS VERONA)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R010050330900000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Publicato in Firenze il 7 Gennaio 2025

IL PRESIDENTE  
Matteo Marani